



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**BENI ASSEGNATI IN NATURA CON VALORE SUPERIORE
RISPETTO A QUELLO SPETTANTE SULLA MASSA COMUNE:
APPLICABILE L'IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI**

- Sentenza del 20/03/2025, n. 1/767 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Alparone
- Rel. Crespi

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
Divisione ereditaria – Beni in natura – Assegnazione – Valore.

Massima

In tema di imposta di registro, l'atto di divisione della comunione ereditaria non può essere considerato, ai fini dell'imposta, alla stregua di una vendita, anche qualora alcuni coeredi abbiano ricevuto beni in natura di valore superiore alla loro quota, laddove, in ragione dell'effetto perequativo dei conguagli, non vi sia stata un'attribuzione di ricchezza eccedente il valore della porzione spettante a ciascun coerede. (In applicazione di tale principio, la Corte, nel ritenere che non potesse configurarsi un'assegnazione di beni in misura superiore a quella spettante, atteso che la quota in denaro, nel caso di specie, era volta solo a pareggiare il valore degli immobili oggetto di divisione, ha ulteriormente affermato che il conguaglio non riveste natura di risarcimento, ma costituisce strumento per ripristinare, quando non possono farsi porzioni di beni uguali, l'eguaglianza delle quote tra i dividendi, nell'ambito di un'unitaria operazione di divisione).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 34 - Tariffa all., parte prima, art. 3.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 30956 del 29/10/2021

- Cass. civ., Sez. 6-5, n. 7606 del 28/03/2018

Anno pubbl.

- 2025